

coniata nella zecca dei veneziani avesse giro nel territorio del regno italico, e si spendesse nel commercio egualmente che quella dei re e degl'imperatori. Le altre cose, stabilite o riconfermate in questo trattato, erano complessivamente le seguenti. Venivano segnati gli antichi confini di Eraclea, di Equilio, di Caorle, di Chioggia e di tutte le altre città veneziane, che ad una ad una sonovi nominate: i quali confini erano circoscritti a tutto il continente, che sta all'intorno delle nostre lagune, e incominciavano dall'Istria e finivano colle spiagge di Fermo, e tutti ad uno ad uno sono in esso nominati i territorii e le città dell'ampio giro, che forma intorno a noi la terraferma. Rinnovavasi la proibizione di comperare e vendere tra i cristiani gli schiavi cristiani, sotto pena al proprietario, che gli avesse comperati, di perderne il possesso; e meno poi il venderne ai pagani, anzi con obbligo scambievole di riscattarli, trovandone. Ciò particolarmente intendevasi dei prigionieri fatti in guerra e dei profughi scambievolmente passati dal territorio della repubblica a quello del regno e viceversa; i quali dovevano essere rimandati ai proprii paesi. Era promesso altresì di prestarsi scambievolmente assistenza d'armi e di armati ogni qual volta gli schiavoni avessero molestato o l'uno o l'altro dei due territorii alleati. Anche sulle proprietà e sulle persone erano stabilite alcune reciproche convenzioni; sicchè nè queste nè quelle potessero mai essere offese: e nel caso di violazione n'erano fissate le pene. Sul diritto di *ripatico*, ossia di ancoraggio, facevasi il patto, che tutti i sudditi del regno italico, i quali approdassero ai porti della repubblica, non dovessero pagare più del quarantesimo di qual si fosse mercanzia (1);

(1) Il Filiasi ha inteso male questo articolo del trattato, ed ha detto (tom. VI, cap. XIV, pag. 177), essere stato *dichiarato* nella convenzione, di cui parlo, « che » i veneziani pagare dovessero soltanto il » quadagesimo, non so se per merci o pei » fondi, che possedevano nel regno itali- » co. » Dice invece il testo del trattato:

« Et statuimus de Ripatico, ut nequaquam » plus debeamus tollere nisi omnium qua- » tragesimam liberam, et habeant licentiam » homines vestri per nostram terram am- » bulandi ubi voluerint et similiter homi- » nes nostri per mare etc. » Cod. Trev. nel MSS. numero CLXXXI della classe X, alla pag. 54.